



SENT. 141/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.^{ssa} Daniela ACANFORA Presidente

Dott.^{ssa} Ida CONTINO Consigliere

Dott.^{ssa} Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 60052** del registro di segreteria, promosso da OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Bonanni (C.F.: BNN ZEI 68H20 H501I), presso il cui studio di Roma in Via Crescenzo n. 2 è domiciliato (PEC: eziobonanni@ordineavvocatiroma.org).

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri (PEC avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (PEC avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (PEC avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo

(PEC avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura

centrale dell'Istituto

avverso

la sentenza n. 292/2021, depositata in data 16 dicembre 2021, della

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.

Uditi, nell'udienza del 20 maggio 2025, svolta con l'assistenza della

dott.^{ssa} Alessandra Carcani, il relatore consigliere Lucia d'Ambrosio,

l'avv. Laura Ostili, su delega dell'avv. Ezio Bonanni, in rappresentanza

dell'appellante, e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza

dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i

documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 292/2021, depositata in data 16 dicembre 2021,

la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso

promosso da OMISSIS, *ex* Vice Questore della Polizia di Stato, titolare

di pensione diretta con decorrenza dal 1° ottobre 2019, calcolata con il

sistema di calcolo integralmente retributivo, alla luce dell'anzianità di

servizio al 31 dicembre 1995 di 19 anni e 10 mesi. Il primo giudice,

rilevato che il ricorrente aveva adito la sezione regionale ai fini del

riconoscimento del diritto *ex* art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo,

riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con

l'attribuzione della percentuale del 44 % ai fini del calcolo della base

pensionabile, sottolineava che la Polizia di Stato, con la legge n. 121/1981, è stata “*smilitarizzata*” e, di conseguenza, non è applicabile al ricorrente il *corpus* normativo previsto per i militari; che, in ogni caso, il trattamento previdenziale del personale della Polizia di Stato è stato oggetto di specifica disciplina; che, in applicazione a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini del calcolo della pensione va fatto riferimento al momento in cui si verificano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, con conseguente non applicabilità della normativa in materia di trattamento previdenziale del personale militare anche agli *ex* dipendenti della Polizia di stato arruolatisi prima del 25 giugno 1982; che, nel caso di specie, l’aliquota di rendimento complessivamente applicata, ai sensi dell’art 44 del d.P.R. n. 1092/73, nel calcolo del trattamento pensionistico del ricorrente, pari al 90,05%, è la medesima che sarebbe risultata in applicazione dell’articolo 54 invocato dal ricorrente.

2. Avverso tale decisione il signor OMISSIS proponeva appello formulando un unico articolato motivo di gravame volto a contestare la mancata applicazione dell’art. 54 comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, e l’omessa pronuncia con particolare riferimento ai profili di diritto costituzionale e comunitario. Chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con condanna dell’I.N.P.S. alla ricostituzione della posizione contributiva e pensionistica, e conseguente riliquidazione della pensione, con decorrenza 1° ottobre 2019, con il calcolo secondo l’aliquota del 44% ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, e condanna dell’I.N.P.S. ad adeguare i ratei erogandi, a

liquidare tutte le differenze dei ratei di pensione tra quanto versato e quanto dovuto per effetto dell'applicazione del coefficiente di calcolo del 44%, oltre interessi e rivalutazione come per legge; in subordine, di rinviare gli atti alla Sezione di primo grado, *ex art. 105, comma 2, c.g.c.* perché decida nel merito, con accoglimento di tutte le domande. Sottolineava, in particolare, la rilevanza del periodo di servizio svolto dall'appellante per più di 40 anni, nella Polizia di Stato (già Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza), chiedendo che la pronuncia tenga conto dell'anzianità e dell'effettiva carriera e attività svolta, in tutto e per tutto identica a quella di coloro che hanno mantenuto lo *status* giuridico di appartenenti alle Forze Armate, tenendo conto, altresì che, alla data del 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità utile di servizio di 19 anni e 9 mesi (nello specifico 16 anni e 9 mesi, ai quali vanno aggiunti ulteriori 3 anni di contribuzione, per effetto della maggiorazione di cui all'art. 5 del d.l. n. 165/1997). Ribadiva la richiesta di applicazione delle norme di diritto vigenti al momento del pensionamento per i militari, corrispondenti alle condizioni e allo statuto giuridico dell'appellante, che è stato incorporato come militare, e ha svolto il servizio in qualità di militare. Evidenziava, in merito, di non avere chiesto l'applicazione del regime giuridico vigente al 1° marzo 1979, bensì quella dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 (vigente al momento del pensionamento), ai sensi dell'art. 19 della l. n.183/2010, riguardo al quale è intervenuta l'interpretazione autentica di cui all'art. 101 della l. n. 234/2021, nel rispetto del principio di uguaglianza,

razionalità e ragionevolezza del dettato normativo e del divieto di discriminazione.

3. Con memoria depositata in data 24 aprile 2025, l'I.N.P.S. – premesso che il gravame appare eccentrico rispetto al punto focale del *decisum* di prime cure – ne evidenziava l'infondatezza nel merito, sottolineando che la pensione in esame è stata liquidata dall'ente con il sistema di calcolo interamente retributivo, applicando l'aliquota complessiva del 90% (come risulta dal foglio di calcolo depositato dall'ente, dalla memoria di costituzione in primo grado e come dichiarato in sentenza) e che è proprio in virtù di tale, dirimente, circostanza che il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso. Sottolineava che sia il ricorso di primo grado che l'appello sarebbero inammissibili per totale difetto di interesse all'azione in capo al ricorrente, al quale è stato già riconosciuto, in via amministrativa, quanto richiede. Richiamava la giurisprudenza delle Sezioni di appello sul tema. Rappresentava che la sentenza impugnata appare corretta anche con riguardo all'inapplicabilità dell'orientamento delle Sezioni riunite di codesta Corte dei conti (nn. 1 e 12/2021), in quanto il ricorrente non è un *ex* militare, ma un *ex* appartenente alla Polizia di Stato. Sottolineava che è intervenuto in materia *jus superveniens* (art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021) con riguardo agli *ex* appartenenti alle Forze di Polizia, la cui pensione va liquidata con il sistema di calcolo misto, che conferma l'orientamento secondo cui l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo spetta a detti ricorrenti solo a decorrere dal primo gennaio 2022, e non dal momento di

decorrenza della pensione. Rimarcava che detta disposizione non è applicabile in caso di pensione liquidata con il sistema di calcolo interamente retributivo. Riferiva che, dopo la pubblicazione della sentenza gravata, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla fattispecie di cui al ricorso in appello è stata dichiarata infondata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023. Chiedeva, pertanto, che l'avverso gravame venga respinto, con ogni conseguente provvedimento.

4. All'udienza del 20 maggio 2025, l'avv. Ostili, comparso per delega in difesa dell'appellante, insisteva per l'accoglimento dell'appello e, in subordine, per il rinvio degli atti al primo giudice per il riesame dei conteggi. Il difensore dell'I.N.P.S., avv. Giannico, si riportava alle memorie ed insisteva per il rigetto del gravame.

Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. L'appello non è meritevole di accoglimento.

2. L'odierno appellante - titolare di pensione diretta calcolata con sistema di calcolo integralmente retributivo, in forza di una anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di 19 anni e 10 mesi - chiedeva la riliquidazione della pensione, con decorrenza dalla cessazione dal servizio, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

3. La difesa del signor OMISSIS impugna il capo 1 (da pag. 6 fino a pag. 11), il capo 2 (da pag. 11 a pag. 14) e il capo 3 della sentenza

(nella parte in cui la Corte si limita a sostenere che *quanto fin qui esposto evidenzia la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale*), al fine di ottenerne la riforma con accoglimento di tutte le domande già formulate in primo grado, sostenendo la configurabilità di una omessa pronuncia con riferimento al *petitum* e alla *causa petendi*, con particolare riguardo ai profili di diritto costituzionale e comunitario. Sottolinea, in merito, che l'appellante non ha chiesto l'applicazione del regime giuridico vigente al 1° marzo 1979, bensì quella dell'art. 54 del DPR 1092/1973 (vigente al momento del pensionamento), ai sensi dell'art. 19 della l. 183/2010, riguardo al quale è intervenuta l'interpretazione autentica di cui all'art. 101 della l. n.234/2021, nel rispetto del principio di uguaglianza, razionalità e ragionevolezza del dettato normativo e del divieto di discriminazione.

4. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ad avviso di questo Collegio, il giudice di prime cure ha correttamente individuato il *petitum* e la *causa petendi* del ricorso in primo grado, nel quale il signor OMISSIS, titolare di pensione calcolata con il sistema retributivo (avendo egli maturato al 31.12.1995 un servizio utile superiore ad anni 19), lamenta l'erroneità del calcolo del trattamento, al quale sono state applicate le aliquote previste dall'art. 44 del DPR 1092/73 per i dipendenti civili dello Stato, anziché quelle più favorevoli previste dall'art. 54 del medesimo DPR per i militari, sulla scorta di un diritto quesito maturato all'atto dell'assunzione nel disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, all'epoca corpo militare, solo successivamente trasformato in Forza di Polizia ad ordinamento civile (pag. 6 della sentenza gravata), resolvendo, in senso negativo - con

ampia, articolata e coerente motivazione, nella quale affronta anche i profili di costituzionalità - la questione generale relativa all'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, ai fini della misura del trattamento di quiescenza del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, in conformità alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte.

Con specifico riguardo alle peculiarità del caso di specie, ha correttamente evidenziato, inoltre, che l'aliquota di rendimento complessivamente applicata, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n.1092/1973, nel calcolo del trattamento pensionistico del ricorrente, pari al 90,05%, è la medesima che sarebbe risultata in applicazione dell'articolo 54 invocato dal ricorrente medesimo.

L'odierno appellante, infatti, è titolare di pensione diretta calcolata con sistema di calcolo integralmente retributivo, in forza di una anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di 19 anni e 10 mesi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 17 agosto 1995, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva *"inferiore a diciotto anni"*, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, calcolata secondo il sistema contributivo. Qualora, invece, alla data

sopra indicata, il lavoratore abbia un'anzianità contributiva di "almeno diciotto anni", la pensione è interamente liquidata in base al sistema retributivo, ai sensi del successivo comma 13.

Appare opportuno sottolineare, in merito, che nella ricostruzione interpretativa effettuata, sulle disposizioni oggetto del presente giudizio, con sentenza n. 1/2021/QM, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di rendimento al 31/12/95 per il personale militare con pensione liquidata con il c.d. sistema di calcolo misto, le Sezioni Riunite hanno chiarito che ... *l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa ..., rilevando che il legislatore del 1973 ... aveva scomposto, in due segmenti uguali ma disomogenei, il percorso ideale secondo il quale l'aliquota massima di rendimento dell'80% si raggiungeva in 40 anni, attribuendo al primo segmento ventennale ... una valorizzazione superiore alla metà di quella totale, cioè il 44%, ... in ragione del fatto che i 20 anni di servizio erano rilevanti, in quel sistema, per il collocamento a riposo ... Con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché, ... appare necessario valorizzare il solo spartiacque al quale ... è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell'anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.*

Nel caso all'esame, pertanto, non può - all'evidenza - venire in rilievo

l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in quanto la pensione del ricorrente, avendo egli raggiunto più di 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995, è interamente liquidata in base al sistema retributivo, e, in ogni caso, l'aliquota *de quo* risulta inglobata nel maggior coefficiente spettante per la totalità degli anni di contribuzione.

Deve richiamarsi, in merito, l'orientamento - ormai consolidato - della giurisprudenza delle Sezioni Centrali d'Appello di questa Corte (cfr., in particolare, Sez. II App., sentenze n. 77/2024, n. 542/2022, n. 482/2022, n. 405/2022, n. 310/2022; Sez. III App., sent. n. 114/2023), che ha affermato la non spettanza del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai soggetti destinatari dei benefici propri del sistema retributivo, con motivazioni che devono intendersi qui integralmente richiamate.

Il gravame deve essere, pertanto, respinto, con conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di difesa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado.

	11	SENT. 141/2025	
	Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., delle		
	spese di difesa che si liquidano nella misura di euro 1.000 (mille/00),		
	oltre accessori come per legge.		
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.		
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Dott.^{ssa} Lucia d'Ambrosio	Dott.^{ssa} Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 19 GIUGNO 2025		
	P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al		
	comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	f.to digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 19 GIUGNO 2025		
	P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		

Lucia Bianco

Lucia Bianco

Lucia Bianco